

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 14 LUGLIO 2008

N. 111



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regioanle;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 2008, n. 11

“Modifiche ed integrazioni all’art. 8 del R.R. 27 novembre 2002, n. 7 <Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private> in attuazione della L.R. 9 agosto 2006, n. 26”.

Pag. 13068

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 2008, n. 11

“Modifiche ed integrazioni all’art. 8 del R.R. 27 novembre 2002, n. 7 <Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private> in attuazione della L.R. 9 agosto 2006, n. 26”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
- Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
- Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
- Visto l’ art. 32 della L. R. 9 agosto 2006 n. 26 “Interventi in materia Sanitaria”.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 246 del 26 febbraio 2008 e la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1170 del 1 luglio 2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

ART. 1

Rideterminazione delle tariffe

1. In attuazione dell’art. 32 della L.R. 9 Agosto 2006, n. 26, le tariffe giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne,

individuare dal Regolamento Regionale 27 Novembre 2002, n. 7, sono ridefinite sulla base dei costi derivanti dall’applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005, così come indicato nell’allegata Tabella A).

ART. 2

Costo del personale

1. Al personale delle strutture riabilitative psichiatriche private si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per il personale non medico della Sanità Privata.

2. I costi del personale di cui alla allegata Tabella A) sono comprensivi degli oneri riflessi, del T.F.R., della quota premio incentivazione, degli oneri aggiuntivi, nonché di una quota - calcolata nella misura del 4% della retribuzione annua - per il finanziamento di oneri contrattuali diversi (lavoro straordinario e indennità di trasferta per attività fuori sede).

ART.3

Costo della locazione degli immobili

1. Le spese di locazione degli immobili superiori al minimo individuato per tipologia di struttura dalla allegata Tabella A) saranno rimborsate dall’Azienda Sanitaria su cui insiste la struttura, previa presentazione del contratto di locazione regolarmente registrato, sino ad un massimo di:

- ?35.870 per la comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica
- ?20.500 per la comunità alloggio
- ?14.210 per il modulo di n.2 gruppi-appartamento
- ?30.000 per il centro diurno.

2. Le spese di locazione degli immobili sono comprensive delle spese di registrazione del contratto e condominiali.

3. In caso di immobile di proprietà del gestore, ai fini della valorizzazione del bene in uso, la quota relativa al costo minimo di locazione viene mantenuta nella tariffa.

4. In caso di immobile di proprietà dell'Azienda Sanitaria, ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, in comodato d'uso, la tariffa è ridotta della quota relativa al fitto.

ART.4 **Vitto**

1. Il menù si compone, per le strutture residenziali, di n. 5 pasti giornalieri (colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena), da consumarsi in orari che non ostacolino le relazioni interpersonali degli utenti, adeguati per quantità e qualità ai requisiti nutrizionali.

2. Per le strutture semiresidenziali il menù si compone di n. 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e merenda).

ART.5 **Servizi mensa e trasporto nel Centro Diurno**

1. I servizi mensa e trasporto, ai sensi dell'art.4 del Regolamento n.7/02, devono essere assicurati, in via prioritaria, da cooperative sociali di tipo B, onde consentire anche l'inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici.

2. Vanno, in ogni caso, privilegiate forme di raggiungimento autonomo del Centro Diurno da parte degli utenti.

ART.6 **Costi generali della struttura**

1. Le spese generali della struttura comprendono le seguenti voci:

- Utenze: gas cucina/riscaldamento, luce, acqua, fogna, telefono, carburante;
- Quota ammortamento arredi, attrezzature, elettrodomestici, autoveicoli, biancheria;
- Lavaggio, stiratura, piccola sartoria;
- Manutenzione ordinaria e riparazioni;
- Materiale sanitario e per l'igiene personale e della casa;
- Assicurazioni;
- Cancelleria e spese varie di economato;
- Abbigliamento ed altri bisogni di base degli utenti (in mancanza di altre fonti di reddito).

ART.7 **Attività riabilitative**

1. Il progetto terapeutico individualizzato, redatto nelle forme previste dal Reg. Reg. n. 3/2005, deve contenere la valutazione globale della patologia e dei bisogni, gli obiettivi, gli interventi, i tempi di verifica e di adeguamento, la prevedibile durata della prestazione.

2. Le spese per le attività riabilitative di reinserimento formativo-lavorativo, individuate nei progetti terapeutici individualizzati redatti dal Centro di Salute Mentale, di concerto con l'équipe della struttura riabilitativa e con l'utente stesso, sono comprensive anche delle attività di animazione e socializzazione e dei soggiorni-vacanza.

3. La permanenza del paziente nella struttura a più alta intensità terapeutico-assistenziale non può superare il limite dei 18 mesi, rinnovabili per una volta.

4. Il Centro di Salute Mentale, allo scadere della durata della prestazione riportata nel progetto terapeutico, valutato il processo riabilitativo ed i risultati conseguiti, ne può disporre la permanenza nella struttura stessa, fermo restando i limiti indicati nel comma precedente, ovvero la dimissione in direzione di soluzioni alternative quali assistenza presso il domicilio, altra struttura più idonea, affido eterofamiliare.

5. I limiti di permanenza nella struttura di cui al comma 3), per i pazienti attualmente ivi ospitati, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART.8 **Assenze temporanee**

1. In caso di assenze temporanee dei pazienti considerate nel progetto riabilitativo personalizzato o di ricovero ospedaliero, le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne assicurano la continuità assistenziale con l'erogazione delle prestazioni individuate dal piano terapeutico.

2. In tali casi, la retta è decurtata della diaria vitto.

ART.9

Adeguamento delle tariffe ed accordi contrattuali

1. Le tariffe individuate nell'allegata Tabella A) si applicano alle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne in possesso dei requisiti organizzativi previsti dal Reg. n. 3/2005.

2. Dette tariffe saranno rivalutate, per quanto concerne le spese di personale, per effetto dei rinnovi dei CCNL, e, per quanto concerne le altre voci di costo, in sede di approvazione del DIEF, in misura pari al tasso di inflazione, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Direttore Generale della ASL, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, stipula gli accordi contrattuali con gli Enti Gestori delle strutture riabilitative psichiatriche di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri di massima:

- volume delle attività realizzate per l'utenza territoriale provinciale nell'ambito della riabilitazione psichiatrica;
- gestione di reti riabilitative psichiatriche (CRAP, CD, CA, GA);
- esperienza documentata nel settore della riabilitazione psichiatrica;
- dimostrazione di possesso di ulteriori standard di cui all'art. 12 del Regolamento n. 7/02, con particolare riferimento alla valutazione della qualità delle prestazioni di cui alla lett. k) effettuata dal DSM di ASL diversa da quella in cui risiedono le strutture;
- assunzione documentata a tempo indeterminato del personale non medico previsto dal Reg.

Reg. n.3/2005 secondo il contratto collettivo nazionale.

4. Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, valutato il fabbisogno aziendale, con l'accordo contrattuale procede ad acquistare le prestazioni riconvertendo, in caso di esubero stabile verificatosi in costanza di contratto, le prestazioni residenziali in prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica non residenziale, ivi comprese le attività di ADI.

5. Presso ciascuna ASL viene istituito l'albo degli operatori delle strutture riabilitative psichiatriche, al quale ciascun Ente è tenuto a comunicare nominativamente e per funzione l'elenco del personale occupato, con la relativa tipologia del rapporto di lavoro.

ART. 10

Commissione Regionale per la Salute Mentale

La Commissione Regionale per la Salute Mentale prevista alla lettera n) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 9 Agosto 2006, n. 26 "Interventi in materia sanitaria" e costituita con DGR n. 36 del 23 Gennaio 2007 è integrata con n. 3 rappresentanti delle strutture riabilitative psichiatriche accreditate.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n.7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 08 luglio 2008

VENDOLA



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
